



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 26/10/2006

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE 19 ottobre 2006, n. 189

Ambiti territoriali ottimali - Autorità per la gestione rifiuti urbani - Personalità Giuridica.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il D.P.C.M. del 1.6.2006, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato prorogato, fino al 31/1/2007, lo stato di emergenza in materia di gestione rifiuti e bonifiche nel territorio della regione Puglia, nonché la normativa di emergenza in relazione ai poteri conferiti, anche di deroga alla normativa ambientale, ed ai compiti assegnati

VISTO in particolare art. 2 lettera d dell'Ordinanza 22/03/2002 n.3184 per il quale il Commissario Delegato è chiamato ad assicurare la realizzazione di tutte le condizioni per addivenire, a regime, cessata la emergenza, alla gestione unitaria per ambito territoriale ottimale dei rifiuti urbani e, nella fase di emergenza, anche mediante nomina di "commissario ad acta" in sostituzione dei Comuni interessati che non vi abbiano provveduto;

VISTO il decreto commissariale n.187/CD/R del 6/12/2005 "decreti commissariali 6/03/2001, n.41 e 30/09/2002, n.296, - Piano regionale di gestione dei rifiuti. Aggiornamento, completamento e modifica";

VISTI i decreti commissariali nn.297-298-299-300-301-302-303/315-304-305-306-307-308-309-310 del 30/09/2002 con i quali si è provveduto, tra l'altro, ad istituire, mediante convenzione, ai sensi dell'art.30 del D.lgs n.267/2000, le Autorità per la gestione dei rifiuti urbani rispettivamente nei bacini di utenza BA1, BA2, BA4, BA5, BR1, BR2, FG1, FG3, FG5, LE1, LE2, LE3, TA1, e TA3, nominando i Sindaci dei Comuni commissari ad acta, in sostituzione dei Consigli comunali per la costituzione delle stese Autorità, nonché a definirne i compiti nella fase a regime e nella fase transitoria;

VISTO il decreto commissariale n.130/CD del 16/07/2004 con il quale si è provveduto ad integrare i citati decreti commissariali istitutivi delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 200 del D.lgs n.152/06 per il quale la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal piano regionale e l'art.201 per il quale ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs (29/04/2006), "...disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stesi costituiscano le Autorità d'ambito ..." ed in particolare il comma 2 dello stesso art. 201 per il quale "L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla

competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti".

VISTI gli esiti della riunione della Commissione Locale per il rientro nell'ordinarietà del 20/09/06, di cui alle note commissariali prot. n. 3732/CD e 3733/CD del 29/09/06, nella quale, in relazione alla trasformazione delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per ambito territoriale in soggetti con personalità giuridica, anche alla luce D.lgs n152/06, si è congiuntamente ritenuto che questo Commissario Delegato assuma le iniziative necessarie per:

- a) confermare, con atto formale, l'attuale configurazione territoriale degli Ambiti territoriali Ottimali, in assenza di intervenute proposte migliorative dello stesso assetto
- b) promuovere presso le attuali ATO la trasformazione volontaria in Consorzi, sulla base degli atti convenzionali predisposti eventualmente adattati alla realtà locale di riferimento, entro un termine di due mesi
- c) valutare, nella seconda metà di dicembre, l'opportunità di utilizzare i poteri sostitutivi commissariali, così come richiesto dall'ANCI regionale, per la costituzione dei Consorzi attraverso la nomina di Commissari ad acta.

CONSIDERATO che:

- che la pianificazione regionale, adottata, dal Commissario Delegato in sostituzione della Regione Puglia in forza della normativa di emergenza, con i citati decreti nn.41/01, 296/02 e 187/05 ha già delimitato, per la organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani per bacino di utenza, gli ambiti territoriali ottimali e che, allo stato, non sono pervenute richieste condivise tra i soggetti locali interessati in ordine ad eventuali diverse organizzazione territoriale;
- che nel territorio pugliese, oltre al già costituito Consorzio tra i Comuni del bacino di utenza FG4, si è già provveduto con gli indicati atti commissariali alla istituzione delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali;
- alla luce del D.lgs n.152/06 le Autorità devono essere obbligatoriamente dotate di personalità giuridica e provvedere, sostituendo i singoli comuni nelle relative competenze, alla gestione unitaria, nelle forme di legge, del ciclo dei rifiuti urbani, a regime in ciascuna delle diverse fasi;
- nella vigenza della dichiarazione dell'emergenza e dell'intero corpo delle disposizioni specificatamente dettate, comprensive dei poteri attribuiti, è necessario che questo Commissario, in attuazione delle intese assunte in sede di commissione locale, provveda a confermare la delimitazione territoriale degli ambiti territoriali ottimali, così come definiti dalla vigente programmazione ed a promuovere l'acquisizione della personalità giuridica da parte delle Autorità;
- l'acquisizione da parte delle Autorità della personalità giuridica nulla innova rispetto alle competenze ed ai poteri attribuiti al Commissario dalla normativa di emergenza che nessuno effetto si produce nei confronti delle iniziative poste in essere dal Commissario per il superamento del definitivo dell'emergenza in attuazione della stessa normativa;
- occorre fornire un utile strumento per la trasformazione delle esistenti Autorità in soggetti con personalità giuridica;
- tale strumento, salvo diversa valutazione operata dai comuni di ciascun ambito territoriale ottimale, è costituito dallo schema di statuto e di convenzione per il "Consorzio-Ato" ai sensi dell'art.201 del D.lgs n.152/06 e dell'art.31 D.lgs n.267/00, in quanto funzionale e rispondente allo svolgimento dei compiti dell'Autorità;

RITENUTO per quanto sopra che:

- i competenti organi di ogni comune ricadente nei diversi ambiti territoriali debbano obbligatoriamente deliberare in ordine alla personalità giuridica della Autorità;

- fermo restando la valutazione commissariale in ordine alla idoneità dello strumento del Consorzio, la forma della personalità giuridica, al fine di calibrarla in funzione della realtà locale, possa essere scelta autonomamente dagli enti locali, nel rispetto del divieto normativamente sancito di svolgimento diretto dei servizi di gestione da parte delle Autorità;

- che tali determinazioni comunali debbano intervenire nell'attuale fase finale dell'emergenza, al fine di assicurare al territorio, nel rientro a regime ordinario, la presenza di autorità di gestione con personalità giuridica e con relativa piena capacità di svolgimento dei propri compiti e funzioni;

- che i Presidenti di ciascuna Autorità per la gestione dei rifiuti urbani, così come oggi costituite, promuovano l'azione dei singoli comuni per pervenire, in tempi rapidi, a modalità condivise di trasformazione delle stesse Autorità in soggetti con personalità giuridica;

in forza dei poteri conferiti,

DECRETA

- di confermare l'attuale configurazione territoriale dei 15 Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti nella vigente pianificazione regionale di settore, e in particolare nel decreto commissariale n. 296 del 30.9.2002, in assenza di intervenute proposte migliorative dello stesso assetto;

- di adottare, quale strumento tecnico di supporto per la trasformazione delle attuali Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale in soggetti con personalità giuridica, gli allegati schemi di Statuto e di Convenzione del "Consorzio-ATO" ai sensi dell'art.201 del D.lgs n.152/06 e dell'art.31 D.lgs n.267/00;

- di stabilire in sessanta giorni, dalla notifica del presente provvedimento, il termine per la trasformazione volontaria, nella forma specificamente individuata dagli enti locali, delle attuali Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale in soggetti con personalità giuridica, con riserva, in mancanza, di utilizzare i poteri commissariali di cui all'art. 2 lettera d dell'Ordinanza 22/03/2002 n.3184, mediante nomina di "commissario ad acta" in sostituzione dei Comuni interessati che non vi abbiano provveduto;

- di dare mandato ai Presidenti delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale, di convocare, entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento, le Assemblee di autorità per condividere la forma di trasformazione delle stesse Autorità in soggetti con personalità giuridica, che dovrà essere comunque formalizzata dall'organo competente di ciascun comune, entro il termine di cui al punto precedente.

Il presente provvedimento è notificato, per l'esecuzione, ai Sindaci dei Comuni pugliesi ed ai Presidenti delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale. E' altresì trasmesso, alla Regione Puglia, alle Province pugliesi, all'ANCI - Sezione regione Puglia, ai Prefetti pugliesi, alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, al Ministero dell'Ambiente della Tutela

del Territorio e del Mare.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Commissario delegato
Presidente della Regione Puglia
Nicola Vendola

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
